



Avvera Protezione Mutuo Vita

Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai contratti di mutuo concessi da Credito Emiliano S.p.A.

Polizza collettiva N. 05380000VC di Credemvita S.p.A.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO

Da consegnare al potenziale Aderente prima della sottoscrizione della Polizza e da leggere attentamente.

Introduzione

Avvera Protezione Mutuo Vita è una polizza collettiva, ad adesione facoltativa, collegata ai contratti di mutuo concessi da Credito Emiliano S.p.A. È riservata ai residenti in Italia al momento dell'attivazione e copre il rischio di morte dell'Assicurato, con l'obiettivo di tutelare il rimborso del mutuo in caso di morte, evitando possibili difficoltà economiche per gli eredi o i familiari. Avvera Protezione Mutuo Vita è distribuita da Credito Emiliano S.p.A. tramite Avvera S.p.A. sulla base di apposito accordo di collaborazione orizzontale.



QUESTO PRODOTTO FA PER TE SE:

- Hai sottoscritto un contratto di mutuo con Credito Emiliano S.p.A. e cerchi una Copertura assicurativa che ti tuteli dall'impossibilità di far fronte al rimborso totale o parziale del mutuo in relazione ai rischi economici che possono derivare in caso di Morte dell'Assicurato.
- Hai un'età compresa tra i 18 anni e i 74 anni compiuti e alla scadenza del mutuo collegato a questa Polizza avrai meno di 75 anni



QUESTO PRODOTTO NON FA PER TE SE:

- Non sei residente in Italia
- Hai meno di 18 anni o più di 74 anni
- Non hai sottoscritto un Contratto di Mutuo con Credito Emiliano S.p.A.
- Alla Scadenza del mutuo al quale intendi collegare questa Copertura assicurativa avrai più di 75 anni

LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Il documento è organizzato nel seguente modo:

GLOSSARIO GIURIDICO

Indica il significato dei principali termini utilizzati nelle Condizioni di Assicurazione, nonché riporta il testo degli articoli più significati del Codice Civile menzionati e una breve spiegazione.

ARTICOLI

Hanno lo scopo di dettagliare le norme che regolano l'assicurazione in generale, la garanzia offerta, i rischi esclusi e cosa fare in caso di Sinistro.

Le prestazioni saranno corrisposte, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi.

ALLEGATI

Allegato 1: Questionario Sanitario

INFORMAZIONI UTILI

NOTA BENE: le parti evidenziate devono essere lette attentamente dall'Aderente/Assicurato.

HAI BISOGNO DI AIUTO?

Servizio clienti (attivo dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30, il venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00)

800 – 27.33.36

Indice

GLOSSARIO	1
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	1
 1 CHE COSA È ASSICURATO	1
1.1 PRESTAZIONI	1
 2 CHE COSA NON È ASSICURATO E LIMITI	2
2.1 RISCHI ESCLUSI	2
2.2 LIMITI DI CAPITALE ASSICURATO	2
 3 QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE	3
3.1 COSA SI DEVE FARE PER ATTIVARE IL CONTRATTO	3
3.2 DURATA	3
3.3 RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO	4
 4 INFORMAZIONI SUL PREMIO	4
4.1 PAGAMENTO DEL PREMIO	4
4.1 SCELTA DEL PREMIO	4
 5 COME POSSO REVOCARE/RECEDERE/RISCATTARE LA POLIZZA	7
5.1 REVOCA	7
5.2 RECESSO DELL'ADERENTE	7
5.3 RECESSO DI CREDEMVITA	7
5.4 MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO	7
5.5 RISCATTO E RIDUZIONE	7
 6 ALTRE INFORMAZIONI (EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI MUTUO)	7
6.1 ESTINZIONE ANTICIPATA TOTALE DEL CONTRATTO DI MUTUO	8
6.2 PORTABILITÀ DEL CONTRATTO DI MUTUO	10
6.3 RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO DI MUTUO	10
 7 BENEFICIARI	11
7.1 CONTESTAZIONI RIGUARDANTI I BENEFICIARI	12
7.2 DESIGNAZIONE, REVOCA, MODIFICA DEI BENEFICIARI	12
 8 OBBLIGHI DELLE PARTI	12
 9 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO E LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI	13
9.1 PAGAMENTI DI CREDEMVITA	15
 10 COMUNICAZIONI	15
10.1 COMUNICAZIONI DELL'ADERENTE/ASSICURATO	15
10.2 INFORMATIVA ALL'ADERENTE/ASSICURATO	15
10.3 AREA RISERVATA – HOME INSURANCE	15
 11 NORME FINALI	16
11.1 CESSIONE	16
11.2 PEGNO E VINCOLO	16
11.3 DIRITTO DI SURROGA	16
11.4 MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI	16
11.5 LEGGE APPLICABILE	16
11.6 VALIDITÀ E RINUNCE	16
11.7 FORO COMPETENTE	16
ALLEGATO 1 – QUESTIONARIO SANITARIO	17
FAC SIMILE DEL MODULO DI ADESIONE	

Glossario

Indica il significato dei principali termini utilizzati in Polizza che sono evidenziati nelle Condizioni di Assicurazione in corsivo. Le definizioni s'intendono sia al singolare sia al plurale.

ADERENTE

Soggetto che, avendo stipulato un Contratto di Mutuo con il Contraente, ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla Copertura assicurativa. L'adesione all'assicurazione è facoltativa.

AMMORTAMENTO FRANCESE

È una modalità di ammortamento di un debito che prevede il pagamento di rate periodiche costanti posticipate.

AREA RISERVATA

Area personale, a disposizione dell'Aderente/Assicurato, presente sul sito di Credemvita.

ASSICURATO

Persona fisica, residente in Italia, sulla cui vita è stipulata l'assicurazione. Si identifica con l'Aderente.

ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

La data a partire dalla quale le coperture assicurative hanno effetto a condizione che Credemvita abbia incassato il primo Premio.

BENEFICIARIO

Soggetto designato dall'Aderente a favore del quale Credemvita riconoscerà la Liquidazione in caso di Sinistro indennizzabile.

CAPITALE ASSICURATO

Capitale Assicurato per ciascun periodo mensile compreso tra la data di decorrenza e la data di Scadenza dell'assicurazione indicato dalla "Tabella del Piano di Decrescenza del Capitale Assicurato" inclusa nel Modulo di Adesione.

CAPITALE ASSICURATO INIZIALE

Capitale Assicurato prescelto dall'Aderente/Assicurato all'atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione.

CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. L'utilizzo di questi istituti non è consentito dalla presente Polizza

COMPAGNIA ASSICURATRICE (COMPAGNIA)

La società che fornisce la Copertura, ossia Credemvita S.p.A., impresa di assicurazione attiva nei rami vita e previdenza.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE

Credito Emiliano S.p.A. che ha stipulato la convenzione assicurativa.

CONTRATTO DI MUTUO

Il contratto stipulato tra il Contraente e l'Aderente, nel quale sono indicati i termini e le condizioni di rimborso del mutuo erogato dal Contraente all'Aderente/Assicurato.

COPERTURA

La garanzia assicurativa prestata da Credemvita, ai sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione, ed in forza della quale quest'ultima è tenuta al pagamento dell'Indennizzo al verificarsi di un Sinistro indennizzabile.

CREDEM Вита

Credemvita S.p.A., impresa di assicurazione con sede in Via Luigi Sani 1, 42121 Reggio Emilia.

DETRAIBILITÀ FISCALE (DEL PREMIO VERSATO)

Misura del Premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.

DURATA CONTRATTUALE

Periodo durante il quale il contratto di assicurazione è efficace.

ESCLUSIONI

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla Copertura prestata da Credemvita, elencati in appositi articoli o clausole del contratto di assicurazione.

ETÀ ASSICURATIVA

L'Età Assicurativa corrisponde all'età anagrafica arrotondata per difetto o per eccesso all'unità precedente o successiva, utilizzando come discriminante il fatto che l'età dell'Assicurato sia minore o uguale a "N" anni più 6 mesi. Esemplicando: un Assicurato di trenta anni e sei mesi ha un'Età Assicurativa pari a trenta anni; un Assicurato di 30 anni, 6 mesi e 1 giorno ha un'Età Assicurativa di 31 anni.

INDENNIZZO

La somma dovuta da Credemvita a seguito del verificarsi di un Sinistro indennizzabile.

INTERMEDIARIO

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività. Per la presente assicurazione è Credito Emiliano che si avvale di Avvera S.p.A. sulla base di apposito accordo di collaborazione orizzontale.

IVASS

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo.

LIQUIDAZIONE

Determinazione e pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi del Sinistro indennizzabile previsto dalla Polizza.

MODULO DI ADESIONE

Modulo sottoscritto dall'Aderente/Assicurato per fruire della Copertura assicurativa collettiva stipulata dal Contraente; il Modulo di Adesione contiene dichiarazioni rilevanti ai fini della validità della Copertura.

MORTE

Il decesso dell'Aderente/Assicurato prima della Scadenza del presente contratto di assicurazione.

MUTUO IN AMMORTAMENTO

Mutuo erogato in periodo antecedente alla conclusione del contratto di assicurazione (assicurazione non contestuale all'erogazione del mutuo).

PIANO DI DECRESCENZA

Vedere "Tabella del Piano di Decrescenza del Capitale Assicurato".

PREAMMORTAMENTO

Periodo iniziale del Contratto di Mutuo durante il quale sono previste rate costituite dalla sola quota di interessi. Il piano di ammortamento vero e proprio, che prevede anche la restituzione del capitale parte solo successivamente e pertanto durante il Preammortamento il debito in linea capitale rimane invariato.

PRIMO PREMIO

Somma di denaro dovuta da ciascun Aderente a Credemvita, all'Attivazione del Contratto di Assicurazione, in relazione alla Copertura prestata con la Polizza.

PREMI RICORRENTI

Somme di denaro dovute da ciascun Aderente alla Credemvita, successivamente al pagamento del Primo Premio, in relazione

alla Copertura prestata con la Polizza e per il numero di ricorrenze annue stabilite in contratto. I Premi Ricorrenti, quando dovuti, dovranno essere pagati dall'Aderente in occasione delle ricorrenze annue del contratto di assicurazione.

PREMORIENZA

Morte del Beneficiario che si verifichi prima della Morte dell'Aderente/Assicurato.

PRESCRIZIONE

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

RECESSO

Diritto dell'Aderente/Assicurato di recedere dal contratto di assicurazione e farne cessare gli effetti. Il diritto di Recesso può essere esercitato anche da Credemvita, nei termini indicati nelle Condizioni di Assicurazione.

REFERENTE TERZO

Soggetto diverso dal Beneficiario, che non è parte contrattuale, e viene designato dall'Aderente/Assicurato nel Modulo di Adesione, a cui Credemvita potrà fare riferimento in caso di Morte dell'Assicurato quale supporto nell'identificazione dei Beneficiari.

SCADENZA

Data in cui cessano gli effetti del contratto di assicurazione.

SINISTRO

Verificarsi della Morte dell'Assicurato, ossia dell'evento oggetto della presente garanzia assicurativa.

TABELLA DEL PIANO DI DECRESCENZA DEL CAPITALE ASSICURATO

Tabella inclusa nel Modulo di Adesione in cui sono indicati gli importi assicurati nei vari periodi di durata del contratto di assicurazione.

Glossario Giuridico

In questo glossario vengono riportati del Codice Civile indicati nelle Condizioni di Assicurazione in corsivo.

ART. 1892 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE

"Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza."

ART. 1893 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE

"Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose."

ART. 1894 ASSICURAZIONI IN NOME O PER CONTO DI TERZI

"Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893."

ART. 1916 DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE

“L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.”

ART. 1920 ASSICURAZIONE A FAVORE DI UN TERZO

È valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo.

La designazione del Beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'Assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il Beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.

Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione

Condizioni di Assicurazione

Norme comuni a tutte le garanzie

1 CHE COSA È ASSICURATO



Il presente contratto è un'assicurazione sulla vita, ad adesione facoltativa, collocata esclusivamente in abbinamento ai Contratti di Mutuo stipulati con Credito Emiliano S.p.A.

Avvera Protezione Mutuo Vita è distribuita da Credito Emiliano S.p.A. tramite Avvera S.p.A. sulla base di apposito accordo di collaborazione orizzontale.

Con il presente contratto, quindi, è Assicurato esclusivamente il rischio di Morte dell'Assicurato. Questo significa che, in caso di morte dell'Assicurato, verificatosi prima della Scadenza contrattuale, Credemvita riconosce ai Beneficiari, in caso di Sinistro indennizzabile, un importo pari al Capitale Assicurato alla data della Morte.

A fronte di tale prestazione da parte di Credemvita, l'Aderente si impegna a pagare il Premio che può essere versato, a scelta dell'Aderente, secondo le due seguenti soluzioni alternative:

- pagamento di un Primo Premio per i primi tre anni di Copertura (36 mesi) e successivamente pagamento di "n" Premi Ricorrenti dovuti per il numero di annualità indicate nel Modulo di Adesione e determinati come precisato nel successivo art. 4.2 "Scelta del Premio". I Premi Ricorrenti, quando dovuti, dovranno essere pagati dall'Aderente in occasione delle ricorrenze annue del contratto di assicurazione;
- oppure
- pagamento di un Primo Premio per il primo anno di Copertura (12 mesi) e successivamente pagamento di "n" Premi Ricorrenti dovuti per il numero di annualità indicate nel Modulo di Adesione e determinati come precisato nel successivo art. 4.2 "Scelta del Premio". I Premi Ricorrenti, quando dovuti, dovranno essere pagati dall'Aderente in occasione delle ricorrenze annue del contratto di assicurazione.

Il rischio di Morte è coperto senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

1.1 PRESTAZIONI

Le prestazioni sono corrisposte da Credemvita, nei limiti ed alle condizioni stabilite di seguito. Gli obblighi di Credemvita derivano dalla polizza collettiva n. 05380000VC stipulata dal Contraente – Credito Emiliano - in nome e nell'interesse dei sottoscrittori del Contratto di Mutuo che scelgono di abbinare la Copertura assicurativa.

L'ammontare del Capitale Assicurato per ciascun periodo mensile, compreso tra la data di Decorrenza e la data di Scadenza dell'assicurazione, è determinato sulla base del Capitale Assicurato Iniziale e della durata dell'assicurazione (coincidente con la durata del mutuo ad essa collegato), entrambe indicate nel Modulo di Adesione.

Il Capitale Assicurato varia mensilmente, secondo un Piano di Decrescenza con "Ammortamento Francese" al tasso annuo predefinito del 3,50%.

Se il Contratto di Mutuo prevede un periodo di Preammortamento, il Capitale Assicurato resterà costante limitatamente a tale periodo. Ai fini del presente contratto il periodo di Preammortamento può essere di massimo 6 mesi.

Il Piano di Decrescenza, con evidenza del Capitale Assicurato per ogni periodo mensile, è riportato sul Modulo di Adesione.

Il Capitale Assicurato Iniziale inoltre definito secondo i seguenti limiti di età dell'Assicurato:

ETÀ Assicurato	Capitale Assicurato Iniziale
Fino a 59 anni	Minimo €10.000 massimo €200.000
Da 60 anni	Minimo €10.000 massimo €150.000

In ogni caso:

- il Capitale Assicurato Iniziale non può comunque essere maggiore dell'importo del Contratto di Mutuo o del debito residuo in caso di Mutuo in Ammortamento;
- se più Aderenti intendono collegare le loro adesioni allo stesso Contratto di Mutuo, ciascuno di essi deve scegliere lo stesso Capitale Assicurato Iniziale, fermi restando i limiti di età.

Se per l'intera Durata Contrattuale non si verifica alcun Sinistro, nessuna prestazione è dovuta da Credemvita all'Aderente e/o ai Beneficiari alla Scadenza del contratto.

2 CHE COSA NON È ASSICURATO E LIMITI



2.1 RISCHI ESCLUSI

Non sono assicurabili le persone che:

- non sono residenti in Italia;
- all'attivazione dell'assicurazione hanno meno di 18 anni e più di 74 anni compiuti (Età Assicurativa);
- alla Scadenza dell'assicurazione, hanno un'età superiore a 75 anni compiuti (Età Assicurativa);
- non hanno compilato il Questionario Sanitario oppure hanno risposto positivamente anche a una sola domanda dello stesso.

Per maggior chiarezza e completezza informativa si riporta nella sezione "Allegati", il Questionario Sanitario che sottoposto all'Assicurato prima della sottoscrizione. Inoltre, è esclusa dalla garanzia la morte causata da:

- dolo o colpa grave dell'Aderente/Assicurato o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Aderente/Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione a missioni militari in zone di conflitto armato in territorio estero, comunque esse siano denominate (guerra, peacekeeping, missioni ONU, guerra civile, guerriglia o altro);
- partecipazione attiva dell'Aderente/Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta dell'Aderente/Assicurato, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- uso non terapeutico di stupefacenti, sostanze psicotrope, allucinogeni e simili da parte dell'Aderente/Assicurato;
- stato di ubriachezza/ebbrezza; qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della strada ed il Decesso dell'Assicurato avvenga alla guida di un veicolo; in ogni altro caso, qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi per litro (g/l);
- incidente di volo, se l'Aderente/Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio dell'Aderente/Assicurato.



Esempio di un Sinistro in cui la Copertura Assicurativa è esclusa:
L'Assicurato muore a seguito di un incidente di volo in cui era il pilota.

2.2 LIMITI DI CAPITALE ASSICURATO

Fermo restando quanto riportato al precedente art. 1.1 - Prestazioni, si evidenzia che il capitale massimo assicurabile non può comunque eccedere l'importo di € 300.000 inteso come somma tra il Capitale Assicurato Iniziale della presente assicurazione ed i capitali assicurati di eventuali ulteriori polizze di protezione (polizze collettive e/o polizze individuali temporanee caso morte) in essere con Credemvita in favore dello stesso Assicurato.

Se l'Aderente ha dichiarato, ai sensi del successivo art. 8 – Obblighi delle parti, di non avere in essere con Credemvita, in qualità di Assicurato, ulteriori polizze i cui capitali assicurati, se sommati al Capitale Assicurato Iniziale della presente assicurazione, eccedono il limite sopra indicato e tale dichiarazione risulta non corretta, Credemvita si riserva di esercitare il diritto di Recesso, nelle modalità indicate al successivo art. 5.2.1 - Recesso di Credemvita.

Esempio		
Somme assicurate con altre polizze Credemvita già in essere per la garanzia Caso Morte	Capitale Assicurato Iniziale con Avvera Protezione Mutuo Vita	Cosa succede?
€ 150.000	€ 190.000	La somma assicurata totale per la garanzia Morte (€ 340.000) è superiore al capitale massimo assicurabile di € 300.000 pertanto Credemvita potrà esercitare il Recesso così come indicato nell'art.5.2.1

3 QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE



3.1 COSA SI DEVE FARE PER ATTIVARE IL CONTRATTO

A. L'Aderente che vuole attivare la Polizza deve:

- fornire riscontro alle domande presenti nel Questionario Sanitario e sottoscrivere il Modulo di Adesione in ogni sua parte rendendo, in entrambi i casi, dichiarazioni veritiere, complete ed esatte;
- versare il Primo Premio.

B. Credemvita per attivare la Polizza deve aver incassato il pagamento del Primo Premio.

La Polizza ha inizio dalle ore 24.00 del giorno in cui risulta versato il Primo Premio.

L'attivazione della Polizza non ha luogo se emergono impedimenti normativi, ivi compresi quelli di cui alla normativa antiriciclaggio, che comportano la risoluzione di diritto del contratto, privandolo di ogni effetto già dalla data di sottoscrizione.

La sottoscrizione in nome e per conto di Credemvita può essere effettuata da parte dell'incaricato per la verifica firma e poteri dell'Intermediario assicurativo.

3.2 DURATA

La durata dell'assicurazione (riportata sul Modulo di Adesione), è fino ad un massimo di 426 mesi (35 anni e 6 mesi) e coincide con la durata del Contratto di Mutuo, incluso l'eventuale periodo di Preammortamento che ai fini del presente contratto potrà essere di massimo 6 mesi.

Nel caso di Contratto di Mutuo in Ammortamento la durata dell'assicurazione è pari alla durata residua del Contratto di Mutuo in Ammortamento.

Nel caso in cui il Contratto di Mutuo ha una durata complessiva che non è in mesi interi, la durata del contratto di assicurazione è sempre arrotondata per eccesso per consentire il raggiungimento della mensilità intera.



Esempio

Contratto di Mutuo di durata complessiva di 243 mesi e 10 giorni. La durata del contratto di assicurazione e il relativo Piano di Decrescenza è di 244 mesi.

Fatto salvo quanto specificamente previsto al successivo art. 5.2.1 – Recesso di Credemvita, l'Assicurazione cessa:

- A. dalle ore 24.00 del giorno di Scadenza riportata nel Modulo di Adesione (sempreché i Premi siano stati pagati regolarmente) oppure
- B. dalle ore 24.00 del giorno in cui si verifica almeno uno dei seguenti eventi:
- ricezione da parte di Credemvita della comunicazione di esercizio del diritto di Recesso;
 - trasferimento della residenza dell'Assicurato fuori dal territorio italiano;
 - morte dell'Assicurato;
 - estinzione anticipata totale o trasferimento del Contratto di Mutuo, se l'Aderente non ha comunicato la volontà di mantenere in essere l'assicurazione;
 - mancato pagamento di uno dei Premi Ricorrenti successivi al primo. Trascorsi 30 giorni dal mancato pagamento del Premio Ricorrente, il contratto è sospeso. Durante la sospensione del contratto la Copertura assicurativa non è attiva e in caso di Sinistro non è prevista alcuna prestazione. Se, trascorsi 6 mesi, non è sanato il mancato pagamento del Premio Ricorrente, il contratto si risolve e i premi versati restano acquisiti da Credemvita

3.3 RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

L'Aderente può sospendere il pagamento dei Premi Ricorrenti successivi al primo se vuole far cessare la Copertura

anticipatamente rispetto alla Scadenza. In tal caso, trascorsi 30 giorni dal mancato pagamento del Premio Ricorrente, il contratto è sospeso. Durante la sospensione del contratto la Copertura assicurativa non è attiva e in caso di Sinistro non è prevista alcuna prestazione.

Entro 6 mesi dal mancato pagamento del Premio Ricorrente, l'Aderente può richiedere alla Compagnia di riattivare la Copertura assicurativa sospenda riprendendo il pagamento dei Premi Ricorrenti e sanando il mancato pagamento arretrato. Il contratto si riattiva dalle ore 24:00 del giorno in cui è stato pagato il Premio Ricorrente arretrato.

Se entro 6 mesi non è sanato il mancato pagamento del Premio Ricorrente, il contratto si risolve e i premi versati restano acquisiti dalla Compagnia.

4 INFORMAZIONI SUL PREMIO



4.1 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il presente contratto prevede il pagamento di un Primo Premio:

- per i primi tre anni di Copertura (trentasei mesi) e successivamente il pagamento di "n" Premi Ricorrenti oppure
- per il primo anno di Copertura (dodici mesi) e successivamente il pagamento di "n" Premi Ricorrenti

Gli importi dei Premi da pagare sono indicati sul Modulo di Adesione alle voci "Primo Premio" e "Premio Ricorrente".

L'importo del Premio dipende:

- dall'età dell'Assicurato;
- dalla durata della Copertura assicurativa;
- dalla durata dell'eventuale periodo di Preammortamento;
- dal Capitale Assicurato Iniziale (indicato nel Modulo di Adesione);
- dal Tasso annuo di interesse (predefinito al 3,50%);
- dalla frequenza di riduzione del Capitale Assicurato Iniziale (predefinita mensile).

Credito Emiliano incassa, per conto di Credemvita, il Premio Unico oppure il primo della serie di Premi Ricorrenti tramite bonifico bancario o tramite addebito diretto del conto corrente bancario di riferimento dell'Aderente.

Il pagamento dei Premi Ricorrenti, successivi al primo, avviene esclusivamente tramite addebito bancario continuativo a mezzo SEPA Direct Debit (S.D.D).

Pertanto, l'Aderente conferisce mandato a Credemvita, tramite la sottoscrizione di un apposito modulo, ad addebitare i Premi Ricorrenti successivi al primo per le scadenze previste, sul proprio conto corrente mediante autorizzazione di addebito bancario continuativo a mezzo SEPA Direct Debit (S.D.D).

I Premi devono essere pagati dall'Aderente alle scadenze pattuite, ma comunque non oltre la Morte dello stesso.

4.1 SCELTA DEL PREMIO

L'Aderente può scegliere in sede di sottoscrizione se versare alternativamente:

- **Un Primo Premio anticipato per i primi 3 anni (36 mesi) di durata della Copertura;**
in questo caso il versamento del Primo Premio anticipato copre il rischio di morte dell'Assicurato per i primi tre anni (36 mesi) del Contratto di Mutuo. L'Aderente/Assicurato pagherà i successivi "N" Premi Ricorrenti a partire dal quarto anno di decorrenza dell'assicurazione, il cui regolare pagamento consentirà la Copertura per la restante durata contrattuale;
- oppure
- **Un Primo Premio anticipato per il primo anno (12 mesi) di durata della Copertura** (unica opzione possibile per durate dell'Assicurazione (e quindi del Mutuo) inferiore a 3 anni).
In questo caso il versamento del Primo Premio anticipato copre il rischio di morte dell'Aderente per il primo anno (12 mesi) del Contratto di Mutuo. L'Aderente/Assicurato pagherà i successivi "N" Premi Ricorrenti a partire dal secondo anno di decorrenza dell'assicurazione, il cui regolare pagamento consentirà la Copertura per la restante durata contrattuale.

L'entità dei Premi Ricorrenti è determinata alla conclusione del contratto, riportata nel Modulo di Adesione e rimane costante per tutta la durata contrattuale.

I Premi Ricorrenti, quando dovuti, dovranno essere pagati dall'Aderente in occasione delle ricorrenze annue del contratto di assicurazione.

Il numero complessivo dei Premi Ricorrenti da versare è determinato nel seguente modo:

A. In caso di pagamento di un Primo Premio relativo ai primi 3 anni (36 mesi) di copertura, i Premi Ricorrenti da pagare, successivi al Primo Premio saranno:

Durata Assicurazione (in mesi)	Numero complessivo di Premi Ricorrenti da versare, successivi al Primo Premio
Fino a 47*	0
Da 48 a 60	1
Da 61 a 84	2
Da 85 a 108	3
Da 109 a 132	4
Da 133 a 156	5
Da 157 a 167	4
Da 168 a 179	5
Da 180 a 191	6
Da 192 a 203	7
Da 204 a 215	8
Da 216 a 227	9
Da 228 a 239	10
Da 240 a 251	11
Da 252 a 263	12
Da 264 a 275	13
Da 276 a 287	14
Da 288 a 299	15
Da 300 a 311	16
Da 312 a 323	17
Da 324 a 335	18
Da 336 a 347	19
Da 348 a 359	20
Da 360 a 371	21
Da 372 a 383	22
Da 384 a 395	23
Da 396 a 407	24
Da 408 a 419	25
Da 420 a 426	26

*In caso di un contratto di assicurazione di durata complessiva fino a 47 mesi, il pagamento del Primo Premio copre l'intera durata contrattuale.



Esempio

Contratto di Assicurazione di durata complessiva 248 mesi. Alla decorrenza del contratto l'Aderente paga un Primo Premio anticipato per i primi 3 anni (36 mesi) di durata della copertura e, al termine del terzo anno di contratto, 11 Premi Ricorrenti.

B. In caso di pagamento di un Primo Premio relativo ad 1 anno (12 mesi) di copertura, i Premi Ricorrenti da pagare, successivi al Primo Premio saranno:

Durata Assicurazione (in mesi)	Numero complessivo di Premi Ricorrenti da versare, successivi al Primo Premio
Fino a 24*	0
Da 25 a 48	1
Da 49 a 72	2
Da 73 a 96	3
Da 97 a 120	4
Da 121 a 131	3
Da 132 a 143	4
Da 144 a 155	5
Da 156 a 167	6
Da 168 a 179	7
Da 180 a 191	8
Da 192 a 203	9
Da 204 a 215	10
Da 216 a 227	11
Da 228 a 239	12
Da 240 a 251	13
Da 252 a 263	14
Da 264 a 275	15
Da 276 a 287	16
Da 288 a 299	17
Da 300 a 311	18
Da 312 a 323	19
Da 324 a 335	20
Da 336 a 347	21
Da 348 a 359	22
Da 360 a 371	23
Da 372 a 383	24
Da 384 a 395	25
Da 396 a 407	26
Da 408 a 419	27
Da 420 a 426	28

* In caso di un contratto di assicurazione di durata complessiva fino a 24 mesi, il pagamento del Primo Premio copre l'intera durata contrattuale.



Esempio

Contratto di Assicurazione di durata complessiva 248 mesi. Alla decorrenza del contratto l'Aderente paga un Primo Premio anticipato per il primo anno (12 mesi) di durata della copertura e, al termine del primo anno di contratto, 13 Premi Ricorrenti.

5 COME POSSO REVOCARE/RECEDERE/ RISCATTARE LA POLIZZA



5.1 REVOCA

La facoltà di revoca non è prevista. L'Aderente può esercitare il diritto di Recesso come previsto all'articolo successivo

5.2 RECESSO DELL'ADERENTE

L'Aderente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di attivazione (data di incasso del Premio Unico oppure data di incasso del primo della serie dei Premi Ricorrenti). Il Recesso ha l'effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall'assicurazione con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno in cui Credemvita ha ricevuto la comunicazione.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di Recesso è rimborsato all'Aderente il Premio versato, al netto delle eventuali imposte di legge.

5.3 RECESSO DI CREDEMVITA

Se l'Aderente ha dichiarato, ai sensi del successivo art. 8 – Obblighi delle parti, di non avere in essere con Credemvita, in qualità di Assicurato, ulteriori contratti assicurativi i cui capitali assicurati, se sommati al Capitale Assicurato Iniziale della presente Polizza, eccedono i limiti indicati all'art. 2.2 - Limiti di Capitale Assicurato e tale dichiarazione risulti non corretta, Credemvita si riserva di esercitare il diritto di Recesso mediante apposita comunicazione inviata all'Aderente entro 15 giorni dalla data di perfezionamento del contratto assicurativo, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con conseguente rimborso a favore dell'Aderente, entro 30 giorni dalla comunicazione di Recesso, del Premio Unico oppure del primo della serie di Premi Ricorrenti.

In particolare, l'efficacia del Recesso esercitato da Credemvita è da intendersi retroattiva sin dalla data di perfezionamento del contratto assicurativo che sarà quindi improduttivo di effetti sin dall'origine.

5.4 MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Per esercitare il diritto di Recesso, l'Aderente può, alternativamente, ed entro i termini stabiliti ai punti precedenti:

- Inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemvita, a tale fine farà fede la data di ricezione della raccomandata
- Inviare una comunicazione al recapito PEC di Credemvita
- Recarsi presso la filiale dell'Intermediario ove ha sottoscritto l'adesione

Per l'esercizio del diritto di Recesso non ve addebitato alcun costo a carico dell'Aderente.

5.5 RISCATTO E RIDUZIONE

Il contratto non prevede né la possibilità di riscatto anticipato né un valore di riduzione.

6 ALTRE INFORMAZIONI (EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI MUTUO)



Eventi che possono interessare il Contratto di Mutuo	Conseguenze per il contratto di assicurazione collegato
Estinzione anticipata totale del Contratto di Mutuo	Il Contratto d'assicurazione cessa ed è restituita all'Aderente parte dei Premi pagati.
Estinzione anticipata parziale del Contratto di Mutuo	L'assicurazione resta attiva con riduzione del Capitale Assicurato e dei successivi eventuali Premi Ricorrenti. Viene inoltre restituita all'Aderente parte dei Premi pagati.

Trasferimento del debito ad altro soggetto mutuante (c.d. "portabilità")	Se l'Aderente non comunica nulla, l'assicurazione cessa con la restituzione di parte dei Premi pagati. Se l'Aderente vuole mantenere in essere l'assicurazione lo dovrà comunicare a Credemvita.
Rinegoziazione del Contratto di Mutuo	Se l'Aderente non comunica nulla, l'assicurazione resta attiva. Se l'Aderente vuole cessare l'assicurazione, deve comunicarlo a Credemvita.

Ogni eventuale restituzione verrà effettuata a favore dell'Aderente entro 30 giorni dalla data in cui quest'ultimo è perfezionato le operazioni relative agli eventi sopra citati.

6.1 ESTINZIONE ANTICIPATA TOTALE DEL CONTRATTO DI MUTUO

Nel caso di estinzione anticipata totale del Contratto di Mutuo, l'assicurazione si risolve a partire dalle ore 24.00 del giorno di estinzione del Contratto di Mutuo. All'Aderente è restituita la parte dei Premi pagati non ancora utilizzati come corrispettivo delle prestazioni offerte dal presente contratto ma già versati dall'Aderente e considerando eventuali precedenti estinzioni anticipate parziali.

IMPORTO DEI PREMI DA RESTITUIRE

L'importo sopra definito è dato dalla somma di due componenti:

- la componente A) riferita alla quota parte dei Premi pagati a Copertura del rischio di Morte e
- la componente B) riferita alla quota parte dei Premi pagati a Copertura dei costi sostenuti da Credemvita (caricamenti);

Per quanto attiene la componente A) (rischio Morte) l'importo restituito è dato dal valore della riserva matematica calcolata alla data di estinzione del presente contratto.

La riserva matematica rappresenta il debito che Credemvita ha nei confronti dell'assicurato ed è costituita dall'accantonamento di una parte dei premi pagati (quelli a copertura del rischio morte) non ancora utilizzati da parte della Credemvita per prestare la copertura caso morte; tale importo è calcolato anche in funzione del tempo e del capitale assicurato effettivo residuo alla data di estinzione.

Per quanto attiene la componente B) (caricamenti) l'importo restituito è proporzionale al tempo mancante alla scadenza della copertura assicurativa.

In maggior dettaglio: nel caso nel quale il cliente abbia optato per la soluzione Primo Premio con durata copertura 3 anni e successivi "n" Premi Ricorrenti:

- se l'estinzione anticipata avviene nel corso dei primi 3 anni (36 mesi)
- la componente B) è ottenuta moltiplicando l'importo dei costi compresi nel Primo Premio versato alla data di decorrenza per un rapporto avente:
- al numeratore (X) il numero di giorni intercorrenti tra la data di estinzione anticipata dell'assicurazione e la data di decorrenza aumentata di 3 anni (36 mesi);
- al denominatore (Y) il numero di giorni intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di decorrenza aumentata di 3 anni (36 mesi).
- se l'estinzione avviene nel periodo successivo ai primi 3 anni (36 mesi)

la componente B) è ottenuta sottraendo alla somma dei costi (amministrativi e di acquisizione) compresi nei premi pagati dal cliente l'importo delle spese (amministrative e di acquisizione) effettivamente sostenute da Credemvita in base al tempo effettivamente trascorso tra la data di decorrenza aumentata di 3 anni e la data di anticipata estinzione.

Nel caso in cui il cliente abbia optato per la soluzione Primo Premio con durata copertura 1 anno (12 mesi) e successivi "n" Premi Ricorrenti: la componente B) è ottenuta sottraendo alla somma dei costi (amministrativi e di acquisizione) compresi nei premi pagati dal cliente l'importo delle spese (amministrative e di acquisizione) effettivamente sostenute dalla Credemvita in base al tempo effettivamente trascorso tra la data di decorrenza e la data di anticipata estinzione.

Nel caso di estinzione anticipata parziale del Contratto di Mutuo, ferma restando la piena vigenza, l'operatività e la durata del presente contratto, il Capitale Assicurato e i successivi eventuali Premi Ricorrenti sono ridotti nella medesima proporzione. In tale caso, il Capitale Assicurato per ciascun periodo mensile indicato dalla "Tabella del Piano di Decrescenza del Capitale

Assicurato" riportata nel Modulo di Adesione, è ridotto proporzionalmente a partire dalle ore 24.00 del giorno di estinzione anticipata parziale del Contratto di Mutuo.

Il Capitale Assicurato del nuovo piano di ammortamento è ottenuto moltiplicando il precedente Capitale Assicurato per un rapporto avente:

- al numeratore, il capitale residuo oggetto del Contratto di Mutuo risultante dall'estinzione anticipata parziale;
- al denominatore, il capitale residuo oggetto del Contratto di Mutuo prima dell'estinzione anticipata parziale.

L'importo che verrà restituito all'Aderente per la parte di Premi pagati e non goduti è determinato con le medesime modalità riportate nel precedente box "importo dei Premi da restituire" ma è limitato alla proporzionale riduzione del Capitale Assicurato. Nello specifico l'importo da restituire sarà determinato moltiplicando l'importo calcolato con le modalità riportate nel precedente box "Importo dei Premi da restituire" per un rapporto avente:

- al numeratore, l'importo di capitale parzialmente estinto relativo al Contratto di Mutuo;
- al denominatore il capitale residuo oggetto del Contratto di Mutuo prima dell'estinzione anticipata parziale.

Nel calcolo dell'importo da restituire verranno considerate eventuali precedenti estinzioni anticipate parziali. I successivi eventuali Premi Ricorrenti saranno rideterminati proporzionalmente in conseguenza dell'estinzione anticipata parziale del Contratto di Mutuo.

I successivi eventuali Premi Ricorrenti che l'Aderente dovrà versare a seguito dell'estinzione parziale si otterranno moltiplicando il precedente Premio Ricorrente per un rapporto avente:

- al numeratore, il capitale residuo oggetto del Contratto di Mutuo risultante dall'estinzione anticipata parziale;
- al denominatore, il capitale residuo oggetto del Contratto di Mutuo prima dell'estinzione anticipata parziale.

Esempio importo da restituire in caso di estinzione anticipata totale o parziale del Contratto di Mutuo in caso di pagamento di un Primo Premio relativo ai primi 3 anni (36 mesi) di copertura		
Decorrenza dell'assicurazione	23/11/2024	
Scadenza dell'assicurazione	23/11/2045	
Durata del contratto in mesi	252	
Preammortamento	non previsto	
Età Assicurato all'atto dell'adesione	34 anni	
Capitale Iniziale	€ 100.000,00	
Primo Premio	€ 476,60	
Componente A) su Primo Premio	€ 181,10	
Componente B) su Primo Premio	€ 295,50	
Estinzione	Totale	Parziale
Data estinzione anticipata	23/11/2026	
Capitale Assicurato prima dell'estinzione anticipata	€ 93.277,05	
(X) Giorni intercorrenti tra "Data di estinzione anticipata totale" e "Data di decorrenza aumentata di 3 anni (36 mesi)"	365 giorni	
(Y) Giorni intercorrenti tra "Decorrenza dell'assicurazione" e "Data di decorrenza aumentata di 3 anni (36 mesi)"	1.096 giorni	
Rapporto fra (X)/(Y)	0,333029197	
Percentuale di capitale estinto relativo al mutuo	100,00%	40,00%
Nuovo Capitale Assicurato dopo estinzione anticipata	-	€ 55.966,23
Dati di restituzione		
Componente A) da restituire	€ 63,00	€ 25,20
Componente B) da restituire	€ 98,36	€ 39,34
Importo da restituire	€ 161,36	€ 64,54

Esempio importo da restituire in caso di estinzione anticipata totale o parziale del Contratto di Mutuo in caso di pagamento di un Primo Premio relativo al primo anno (12 mesi) di copertura		
Decorrenza dell'assicurazione	23/11/2024	
Scadenza dell'assicurazione	23/11/2045	
Durata del contratto in mesi	252	
Preammortamento	non previsto	
Età Assicurato all'atto dell'adesione	34 anni	
Capitale Iniziale	€ 100.000,00	
Importo del Primo Premio e dei successivi Premi Ricorrenti	€ 235,80	
Numero di Premi Ricorrenti da pagare successivi al Primo Premio	14	
Componente A) su singolo Premio	€ 89,60	
Componente B) su singolo Premio	€ 146,20	
Estinzione	Totale	Parziale
Data estinzione anticipata	23/11/2030	
Capitale Assicurato prima dell'estinzione anticipata	€ 78.360,53	
Numero di Premi Ricorrenti pagati prima dell'estinzione	6	
Somma Premi Ricorrenti pagati prima dell'estinzione	€ 1.414,80	
Componente A)	Pagata prima dell'estinzione	€ 537,60
	Effettivamente utilizzata dalla Compagnia	€ 378,80
Componente B)	Pagata prima dell'estinzione	€ 877,20
	Effettivamente utilizzata dalla Compagnia	€ 626,58
Percentuale di capitale estinto relativo al mutuo	100,00%	40,00%
Nuovo Capitale Assicurato dopo estinzione anticipata	-	€ 47.016,32
Nuovo Premio Ricorrente	-	€ 141,48

Dati di restituzione		
Componente A) da restituire	€ 158,80	€ 63,52
Componente B) da restituire	€ 250,62	€ 100,25
Importo da restituire	€ 409,42	€ 163,77

6.2 PORTABILITÀ DEL CONTRATTO DI MUTUO

Nel caso di "portabilità" del Contratto di Mutuo, l'Aderente può mantenere in essere l'assicurazione per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite inviando comunicazione scritta a Credemvita, anche per il tramite del Contraente che attesti anche l'avvenuto trasferimento del Contratto di Mutuo.

In mancanza di tale comunicazione l'assicurazione cessa a partire dalle ore 24.00 del giorno di trasferimento del Contratto di Mutuo e viene restituita all'Aderente la parte dei Premi pagati non ancora utilizzati come corrispettivo delle prestazioni offerte dal presente contratto. L'importo da restituire è determinato con le modalità riportate nelle precedenti tabelle.

6.3 RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO DI MUTUO

In caso di rinegoziazione (ex art. 3 d.l. 93/2008) del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente (Credito Emiliano S.p.A.), l'assicurazione continua per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite.

Tuttavia, l'Aderente, insieme alla richiesta di rinegoziazione del Contratto di Mutuo, può richiedere con comunicazione a

Credemvita, per il tramite del Contraente, la cessazione del presente contratto di assicurazione e l'eventuale stipula di un nuovo contratto di assicurazione in base alle nuove condizioni.

In tale caso:

- la Copertura cessa e l'assicurazione deve intendersi risolta a partire dalle ore 24.00 del giorno di rinegoziazione del Contratto di Mutuo;
- con riferimento all'assicurazione cessante, all'Aderente, è restituita la parte dei Premi pagati non ancora utilizzati come corrispettivo delle prestazioni offerte dal presente contratto. L'importo da restituire è determinato con le modalità indicate al precedente nel precedente box "importo dei Premi da restituire".

7 BENEFICIARI



L'Aderente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare la designazione.

I Beneficiari sono i soggetti a cui la Credemvita eroga la prestazione assicurativa in caso di Sinistro indennizzabile.

La designazione da preferire dei Beneficiari è quella in forma nominativa (nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale/P. IVA, recapiti anche di posta elettronica).

In caso contrario, la Credemvita può incontrare maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca dei Beneficiari.

A fronte di specifiche esigenze di riservatezza, l'Aderente può indicare nel Modulo di Adesione i dati di un Referente Terzo, diverso dal Beneficiario, a cui Credemvita può fare riferimento, nel caso in cui sia venuta a conoscenza della Morte dell'Assicurato, al fine di ottenere supporto nell'identificazione dei Beneficiari.

Se l'Aderente designa più di un Beneficiario, la prestazione assicurativa viene suddivisa in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte dell'Aderente.

Nell'ipotesi di designazione quali Beneficiari degli eredi (legittimi o testamentari), i Beneficiari sono i soggetti che, alla Morte dell'Assicurato, rivestono la qualità di chiamati all'eredità secondo le previsioni di legge.

Ai fini dell'erogazione della prestazione assicurativa, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell'eredità da parte dei Beneficiari.

In assenza della designazione in forma nominativa dei Beneficiari, la prestazione assicurativa è erogata agli eredi testamentari o in mancanza agli eredi legittimi dell'Assicurato.

Anche in questo caso, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell'eredità da parte dei Beneficiari.

La designazione beneficiaria è atto personale dell'Aderente.

L'eventuale designazione fatta, in vece dell'Aderente, dal tutore legale, dal Curatore, dall'Amministratore di Sostegno o di ogni altro soggetto munito di apposita procura è valida solo se sono indicati quali Beneficiari gli eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi dell'Assicurato, a meno che la procura (generale o speciale) o l'eventuale atto che dispone la nomina di tali soggetti non preveda espressamente la facoltà di nominare Beneficiari.

In caso contrario, la designazione beneficiaria non è valida.

In caso di Premorienza del Beneficiario rispetto all'Assicurato, l'Aderente può liberamente modificare la designazione beneficiaria, fatto salvo i casi in cui la designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata ai sensi delle previsioni di legge.

Nel caso di Premorienza di un Beneficiario rispetto all'Assicurato, la Liquidazione della prestazione assicurativa avviene, per la quota dovuta al Beneficiario premorto, in favore degli eredi testamentari o, in mancanza, degli eredi legittimi del Beneficiario premorto.

In questo caso, devono essere considerati quali eredi (eredi testamentari o eredi legittimi) i meri chiamati all'eredità del Beneficiario premorto, senza che rilevi l'effettiva accettazione dell'eredità medesima. Le presenti modalità di Liquidazione trovano applicazione anche in caso di:

- Morte del Beneficiario avvenuto a seguito della Morte dell'Assicurato ma prima dell'erogazione della prestazione assicurativa;
- erede del Beneficiario premorto.

I Beneficiari acquisiscono un diritto proprio alla prestazione assicurativa.

Tale diritto è indipendente dalle vicende successorie dell'Assicurato e l'ammontare della prestazione assicurativa non rientra nell'asse ereditario dell'Assicurato.

7.1 CONTESTAZIONI RIGUARDANTI I BENEFICIARI

Le contestazioni di terzi riguardanti:

- la legittimazione del Beneficiario di ottenere la Liquidazione;
- il testamento olografo,

che non sono oggetto di sentenza passata in giudicato, non sono opponibili alla Compagnia. Eventuali pretese di terzi nei confronti di coloro che risultano Beneficiari della prestazione potranno pertanto essere fatte valere solo nei confronti di questi ultimi.

7.2 DESIGNAZIONE, REVOCA, MODIFICA DEI BENEFICIARI

Nel corso della vigenza del Contratto la designazione dei Beneficiari può essere revocata o modificata in qualunque momento mediante comunicazione scritta ricevuta da Credemvita.

La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- quando la designazione è irrevocabile, ossia quando l'Aderente ha dichiarato per iscritto di rinunciare al potere di revoca e il Beneficiario ha dichiarato per iscritto di accettare il beneficio. Nel caso in cui i Beneficiari siano più di uno la designazione diviene irrevocabile, se l'Aderente abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca, esclusivamente per il Beneficiario che abbia dichiarato di accettare il beneficio;
- dagli eredi, dopo la Morte dell'Assicurato;

La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto e ricevute da Credemvita o disposte per testamento. Le disposizioni testamentarie devono indicare espressamente il riferimento al Contratto e specificare espressamente la designazione, revoca o modifica del Beneficiario.

Credemvita può comunicare ai precedenti Beneficiari le comunicazioni o disposizioni di revoca o modifica degli stessi.

Le disposizioni di variazione Beneficiario hanno effetto solo successivamente all'espletamento degli oneri di adeguata verifica in materia antiriciclaggio.

Credemvita si riserva di richiedere ai Beneficiari la produzione dell'originale del documento di loro designazione (che può essere, ad esempio, il contratto di assicurazione, una appendice al contratto di assicurazione, una lettera o un testamento) solamente al verificarsi di una delle seguenti eventualità:

- la Compagnia non è già in possesso di tale documento;
- i Beneficiari intendano far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto della documentazione in possesso di Credemvita;
- sorgono dubbi in merito all'autenticità del contratto di assicurazione o di altra documentazione contrattuale che i Beneficiari intendono far valere nei confronti di Credemvita.

8 OBBLIGHI DELLE PARTI



Le dichiarazioni dell'Aderente/Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti, relative a circostanze tali che Credemvita non avrebbe dato il suo consenso se avesse conosciuto il vero stato delle cose, Credemvita stessa:

- quando esiste dolo o colpa grave, ha diritto:
 - di rifiutare, in caso di Sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento;
 - di contestare la validità del contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- quando, invece, non sussiste dolo o colpa grave, ha diritto:
 - di ridurre, in caso di Sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato;
 - di recedere entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o reticenza.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica in base all'età reale delle somme dovute.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione delle Coperture, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Quanto sopra indicato trova applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni rese in relazione alle eventuali coperture assicurative già in essere con Credemvita, al fine di rispettare i limiti di Capitale Assicurato descritti nel precedente art.

2.2 - Limiti di Capitale Assicurato.

Se l'Aderente trasferisce la propria residenza fuori dal territorio italiano, lo deve comunicare immediatamente a Credemvita e, come indicato al precedente art. 3.2, le garanzie di polizze cessano a partire dalle ore 24:00 del giorno in cui si è perfezionato il trasferimento di residenza fuori dal territorio italiano. Se l'Aderente non comunicai immediatamente a Credemvita tale trasferimento, ferma restando la cessazione delle garanzie assicurative e la risoluzione di diritto del contratto, è tenuto a tenere indenne la Compagnia da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che possa derivare da tale inadempimento.

Articolo 1893 del Codice Civile:

Cosa vuol dire: è importante che il l'Aderente dichiari la reale situazione in cui si trova per permettere a Credemvita di valutare correttamente il rischio, calcolare il Premio dovuto che possa tutelare l'Assicurato al meglio.

9 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO E LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI



In caso di Sinistro i Beneficiari devono consegnare a Credemvita i documenti necessari a valutare il Sinistro e i presupposti per la Liquidazione della prestazione assicurativa, in particolare:

- copia del certificato di morte rilasciato dal Comune;
- denuncia del Sinistro (su modulo disponibile sul sito www.credemvita.it);
- consenso al trattamento dei dati personali.

In caso di Morte dell'Assicurato a seguito di malattia:

- documentazione sanitaria (relazione del medico curante attestante le cause della Morte completa di anamnesi);
- copia della cartella clinica completa di anamnesi patologica prossima e remota;
- copia della scheda ISTAT sulle cause della Morte se predisposta.

In caso di Morte dell'Assicurato a seguito di incidente:

- copia del verbale dell'Autorità intervenuta con la descrizione delle dinamiche dell'incidente;
- copia del referto autoptico (se predisposto);
- copia della scheda ISTAT sulle cause della Morte (se predisposta).

Se il Sinistro risulta liquidabile, i Beneficiari devono consegnare a Credemvita:

- Richiesta scritta di Liquidazione. Tale richiesta può essere formulata anche senza utilizzare l'apposita modulistica predisposta dalla Compagnia. Sei Beneficiari sono più di uno, ciascuno di questi deve sottoscrivere la richiesta per la propria quota di pertinenza;
- Copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario;
- Modulo per l'adeguata verifica antiriciclaggio debitamente compilato e sottoscritto;
- Indicazione delle coordinate IBAN del conto corrente del Beneficiario.

Tipologia di documento	Informazioni aggiuntive
Richiesta scritta di Liquidazione per Morte e indicazione delle coordinate IBAN	Possibile utilizzare il modulo di Credemvita disponibile anche presso l'Intermediario e sul sito www.credemvita.it , sezione "Denuncia un sinistro"
Copia documento di identità in corso di validità	Per ciascun Beneficiario
Copia del codice fiscale	Per ciascun Beneficiario
Modulo di adeguata verifica antiriciclaggio compilato	Per ciascun Beneficiario

Al fine di attestare la propria qualità di Beneficiario e di consentire a Credemvita di effettuare le opportune e necessarie verifiche, l'avente diritto alla prestazione assicurativa deve in ogni caso sempre consegnare a Credemvita:

A. in caso di designazione quali Beneficiari (i) degli eredi legittimi; (ii) degli eredi testamentari; (iii) di "eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi":

- Certificato di morte dell'Assicurato in carta libera;
- Atto di notorietà, rilasciato dagli Organi competenti da cui risulti:
- Se l'Assicurato ha lasciato testamento e in caso affermativo, che il testamento, i cui estremi identificativi devono risultare dallo stesso atto di notorietà, sia l'unico o l'ultimo conosciuto, sia valido e non sia stato impugnato, con indicazione di tutti gli eredi testamentari, delle loro generalità complete e della capacità di agire di ciascuno di essi;
- In mancanza di testamento l'elenco di tutti gli eredi legittimi del de cuius, con l'indicazione delle generalità complete e della capacità di agire di ciascuno di essi;
- L'eventuale stato di gravidanza della vedova;

Nel caso vi siano Beneficiari minorenni o incapaci, occorre presentare anche il decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci ed esoneri Credemvita da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma.

Tipologia di documento	Informazioni aggiuntive
Certificato di morte dell'Assicurato	In carta libera
Atto di notorietà	Con contenuti differenti a seconda della presenza o meno di testamento
Decreto del Giudice Tutelare	Nel caso di Beneficiari minorenni od incapaci

B. In caso di designazione quali Beneficiari con modalità diverse dal riferimento alla loro qualità di eredi testamentari o legittimi, ad esempio, con l'indicazione delle specifiche generalità del Beneficiario:

- Certificato di morte dell'Assicurato in carta libera;
- Atto di notorietà, rilasciato dagli Organi competenti da cui risulti:
 - Se l'Assicurato ha lasciato testamento, copia autentica o estratto autentico dell'atto di ultima volontà e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti sotto la propria responsabilità, chi sono i Beneficiari e che il Beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l'unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre ai Beneficiari menzionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revoche o modifiche della designazione dei Beneficiari;
 - Se non c'è testamento, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria responsabilità, che il Beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie e l'indicazione di tutte le persone nominate come Beneficiari.

Nel caso vi siano Beneficiari minorenni od incapaci, occorre presentare anche il decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci ed esoneri Credemvita da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma.

Tipologia di documento	Informazioni aggiuntive
Certificato di morte dell'Assicurato	In carta libera
Atto di notorietà	Con contenuti differenti a seconda della presenza o meno di testamento
Decreto del Giudice Tutelare	Nel caso di Beneficiari minorenni od incapaci

Credemvita si riserva di richiedere ai Beneficiari (in qualsiasi modo designati) la produzione dell'originale della Polizza solamente al verificarsi di una delle seguenti eventualità:

- Nel caso in cui i Beneficiari intendano far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto della documentazione in possesso di Credemvita;
- Nel caso in cui ad insindacabile giudizio di Credemvita vi siano dubbi in merito all'autenticità della Polizza o di altra documentazione contrattuale che i Beneficiari intendono far valere nei confronti di Credemvita

Credemvita e il Beneficiario cooperano in buona fede nell'esecuzione del contratto, con particolare riferimento alla fase di erogazione dell'Indennizzo, e fanno quanto in loro potere, anche tenendo conto del principio di vicinanza alla prova, per acquisire

la documentazione sulle cause e circostanze della Morte o comunque rilevante ai fini della Liquidazione dell'Indennizzo. Credemvita, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, può richiedere documentazione ulteriore rispetto a quella indicata in precedenza e, in particolare, potrà richiedere la documentazione relativa alle cause della Morte, ivi inclusa la cartella clinica.

9.1 PAGAMENTI DI CREDEMVITA

Ai fini della presentazione della richiesta di pagamento non sussiste alcun obbligo di presenza fisica né presso gli uffici di Credemvita, né presso l'Intermediario, fermo restando, dove ne ricorrano i presupposti, il necessario rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quella in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo.

Ogni pagamento è effettuato direttamente da Credemvita al Beneficiario.

Credemvita esegue i pagamenti dopo aver verificato la sussistenza di tutti i requisiti e la completezza della documentazione fornita.

I pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di Liquidazione più lunghi.

Se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, Credemvita corrisponde ai Beneficiari, dal 31esimo giorno fino alla data di effettivo pagamento, gli interessi sulla somma da liquidare calcolati in misura pari al saggio degli interessi legali vigente di cui all'art. 1284, primo comma, Codice Civile, maggiorati dello 0,50%. Le parti escludono pertanto ed espressamente l'applicazione del saggio di interesse previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 1284, quarto comma, Codice Civile).

Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (quindi decorrenti o dalla Morte o, in mancanza di Morte, dalla Scadenza del contratto). Gli importi dovuti ai Beneficiari per i quali non è pervenuta a Credemvita la richiesta di Liquidazione per iscritto, entro e non oltre il termine di Prescrizione di dieci anni, sono devoluti obbligatoriamente al fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie.

10 COMUNICAZIONI



10.1 COMUNICAZIONI DELL'ADERENTE/ASSICURATO

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente Contratto, tutte le comunicazioni dell'Aderente/Assicurato a Credemvita relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e indirizzate a:

Credemvita S.p.A.

Via Luigi Sani, 1 – 42121 Reggio Emilia (R.E.) - ITALIA. e-mail: info@credemvita.it

Posta Elettronica Certificata (PEC): info@pec.credemvita.it

10.2 INFORMATIVA ALL'ADERENTE/ASSICURATO

Credemvita rende disponibile all'Aderente/Assicurato la documentazione precontrattuale, le informazioni da rendere in corso di contratto, ed in particolare l'estratto conto annuale della posizione assicurativa, mediante pubblicazione nell'Area Riservata – Home Insurance, se l'Aderente/Assicurato ha espresso l'apposito consenso a detta modalità di informativa.

Diversamente, se l'Aderente/Assicurato:

- Non ha rilasciato apposito consenso
- La fornitura delle informazioni non risulta appropriata alle modalità di distribuzione del prodotto
- L'Area Riservata non è disponibile,
- Credemvita trasmette le informazioni in forma cartacea all'indirizzo di residenza dichiarato dall'Aderente/Assicurato.

10.3 AREA RISERVATA – HOME INSURANCE

Sul sito internet di Credemvita (www.credemvita.it) è disponibile l'Area Riservata attraverso la quale l'Aderente/Assicurato può accedere alla propria posizione assicurativa consultando i dati principali delle polizze sottoscritte quali, ad esempio, le Coperture Assicurative in essere, le Condizioni di Assicurazione sottoscritte e lo stato dei pagamenti dei Premi. Inoltre, l'Aderente può:

- recuperare informazioni rilevanti, inclusi i dati sul beneficiario e sul referente terzo
- inviare disposizioni sulla gestione del contratto

- richiedere modifiche ai propri dati anagrafici, residenziali o ai propri recapiti
- recuperare le comunicazioni inviate da Credemvita.

L'accesso è consentito tramite credenziali identificative personali che sono rilasciate da Credemvita e che possono essere richieste dall'Aderente/Assicurato, mediante procedura guidata, direttamente in occasione del primo accesso all'Area Riservata medesima.

Il servizio in oggetto e il rilascio delle credenziali da parte di Credemvita non comporta alcun costo aggiuntivo in capo all'Aderente/Assicurato.

11 NORME FINALI



11.1 CESSIONE

L'Aderente/Assicurato non può cedere il presente contratto a terzi.

11.2 PEGNO E VINCOLO

L'Aderente/Assicurato non può in alcun modo vincolare a favore di terzi il presente contratto di assicurazione o i diritti derivanti dallo stesso.

11.3 DIRITTO DI SURROGA

Credemvita rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 del Codice Civile .c. verso i responsabili del Sinistro.

Articolo 1916 del Codice Civile

Cosa vuol dire: l'Assicurato può ricevere l'Indennizzo, a seguito di un Sinistro, da parte di Credemvita o il risarcimento Da parte del diretto responsabile, ma non da entrambi.

11.4 MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Il presente contratto può subire variazioni in caso di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto, dette eventuali variazioni saranno comunicate da Credemvita all'Aderente/Assicurato mediante le modalità prescelte in occasione della prima comunicazione in adempimento agli obblighi di informativa.

Solo in presenza di un giustificato motivo (ad esempio, disposizioni dell'Autorità Amministrativa/ Organismi di Vigilanza, riorganizzazione societaria, etc.), Credemvita si riserva il diritto di modificare unilateralmente le presenti Condizioni di Assicurazione, limitatamente a quelle non peggiorative per gli Aderenti/Assicurati, dandone comunicazione scritta all'Aderente/Assicurato il quale avrà, in tale ipotesi, diritto al Recesso.

11.5 LEGGE APPLICABILE

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dal contratto stesso.

11.6 VALIDITÀ E RINUNCE

L'eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto di assicurazione non si estende allo stesso, che resta pienamente valido nella restante parte.

Se una delle parti tollera comportamenti dell'altra parte che costituiscono violazione di quanto previsto dal presente contratto, ciò non può essere inteso quale rinuncia ad avvalersi dei diritti e dei rimedi che a tale parte derivano dal presente contratto.

11.7 FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto di assicurazione è competente l'Autorità giudiziaria del luogo di residenza o del domicilio elettivo dell'Aderente/Assicurato.

Allegato 1 – Questionario Sanitario

1. Nel corso degli ultimi due anni le è stata accettata a condizioni aggravate (con applicazione di una extramortalità o di un sovrappremio), o le è mai stata rifiutata o differita una precedente proposta di assicurazione sulla vita o di invalidità?
2. Nel corso degli ultimi 10 anni ha sofferto o soffre di una delle seguenti malattie?
 - MALATTIE DEL CUORE O DEI VASI: cardiopatie ischemiche, dilatative o ipertrofiche, infarto del miocardio, valvulopatie cardiache, vasculopatie cerebrali o sistemiche, ischemie (anche transitorie);
 - MALATTIE DEI POLMONI: insufficienze respiratorie o malattie polmonari croniche (esclusa l'asma in assenza di fumo, ricovero ospedaliero e senza necessità di trattamento continuativo – trattamento con broncodilatatori solamente in presenza di sintomi acuti e una sola volta la settimana);
 - MALATTIE DEL SANGUE: malattie del sangue (escluse le forme silenti e la talassemia minor);
 - MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO: ictus cerebrali, Morbo di Alzheimer, Morbo di Parkinson, malattie del motoneurone, sclerosi a placche (sclerosi multipla);
 - MALATTIE DELLO STOMACO, DELL'INTESTINO, DEL FEGATO: cirrosi epatiche, epatopatie HBV e HCV correlate, malattie infiammatorie intestinali croniche;
 - MALATTIE DEI RENI: insufficienze renali o altre malattie renali croniche;
 - ALTRE MALATTIE: obesità con indicazione di trattamento chirurgico, dislipidemie resistenti alla terapia farmacologica, ipertensioni arteriose con secondaria ipertrofia cardiaca o complicanze renali (nefropatia) o complicanze oculari (retinopatia) o complicanze vascolari sistemiche; dipendenza da sostanze stupefacenti; miastenie gravi; diabete, immunodeficienza da H.I.V., connettiviti sistemiche e vasculiti gravi su base immunologica (a puro titolo esemplificativo ma non esaustivo: Lupus Eritematosus Sistemico, sclerodermi), malattie genetiche, malattie rare; etilismo.
3. Nel corso degli ultimi 10 anni è stato sottoposto od è in attesa di sottoporsi ad interventi chirurgici (esclusi gli interventi chirurgici conseguenza di lesione traumatica degli arti, appendicectomia, ernia inguinale, varicocele, adenotonsillectomia, emorroidectomia, colecistectomia senza postumi, varici agli arti inferiori, alluce valgo, meniscectomia, chirurgia estetica, parto)?
4. Soffre o ha sofferto di tumori per cui non siano ancora decorsi dieci anni, cinque se la diagnosi è stata precedente al compimento del 21° anno di età, dalla fine del trattamento attivo senza episodi di recidiva? Diversi termini temporali sono previsti per specifiche patologie tumorali come indicato nella "Tabella delle patologie per le quali è previsto un termine ridotto per il maturarsi dell'oblio oncologico" che la invitiamo a consultare prima di rispondere alla domanda.
5. Svolge una delle seguenti attività a rischio? acrobata trapezista, artista controfigura -, pilota, allievo pilota o membro dell'equipaggio nell'aviazione privata, - chimico o fisico nel campo dell'energia nucleare o della fabbricazione degli esplosivi - collaudatore di auto o motoveicoli - guida alpina - addetto alle Forze Armate con mansioni particolari ad alto rischio (artificieri; imbarcati su sottomarini; paracadutisti; piloti di mezzi aerei; unità speciali) - operaio a contatto con materiale esplosivo o venefico - operaio di aziende petrolifere su piattaforme in mare - operaio di cementifici – operaio di cantieri navali - operaio di impianti di energia nucleare - sommozzatore o palombaro – speleologo - titolare o dipendente con lavoro manuale: in cava e con uso di esplodenti; in cantiere edile o di sistemazione idraulica in gallerie, pozzi e simili o con uso di esplodenti; in miniera?